



Regolamento

per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(Reg. n. 74/2020)

Approvato con deliberazione n. 5/C.d.A./0020 del 18 febbraio 2021



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	5
ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI	5
ART. 5 – FUNZIONI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI INCENTIVI	6
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	6
ART. 7 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI	8
ART. 8 – COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	9
ART. 9 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE	10
ART. 10 – APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	10
ART. 11 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO	10
ART. 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	15
ART. 13 – EROGAZIONE DELLE SOMME	17
ART. 14 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	19
ART. 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL’INTERVENTO	19
ART. 16 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	20
ART. 17 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20%	21
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 18 – NORME FINALI	22
ART. 19 – DISCIPLINA PERIODO TRANSITORIO	22
ART. 20 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE - TABELLE 	22
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE	25



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici per le funzioni tecniche inerenti all'intero processo di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, dalla programmazione, progettazione, stesura e controllo degli atti di gara alla esecuzione contrattuale e al collaudo, svolte dai soggetti come individuati dal successivo art. 4.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto di quanto previsto da:

- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.
- Sub-Allegato n. 1 - Regole di Sistema per l'anno 2020 della Regione Lombardia (DGR 2672 del 16/12/2019)
- Deliberazione n. 15/2019 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
- Decreto-Legge n. 32/2019 e relativa Legge di conversione n. 55/2019
- CCNL 2016-2018 Personale del comparto Sanità

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento.

ART. 3 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.



2. Il presente documento è predisposto conformemente alle linee guida regionali di cui al sub Allegato n. 1 - Regole di Sistema per l'anno 2020 della Regione Lombardia (DGR 2672 del 16/12/2019).
3. Sono presupposti necessari per l'applicazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche:
 - a) l'adozione del presente Regolamento che rappresenta la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse preventivamente accantonate sul fondo, in applicazione delle modalità e dei criteri concertati in sede di contrattazione decentrata;
 - b) l'effettivo svolgimento di una delle attività previste dall'art. 113 necessarie per la corresponsione dell'incentivo;
 - c) l'espletamento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa a monte dell'affidamento: gli acquisti effettuati in presenza di una procedura comparativa sono presupposto indefettibile di operatività dell'istituto; le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata;
 - d) in caso di appalti relativi a servizi e forniture, la nomina del Direttore dell'Esecuzione (di seguito DEC) qualora il valore del servizio o della fornitura sia superiore a 500.000 euro o nel caso di appalti di particolare complessità e la figura del DEC sia diversa da quella del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP).
4. Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Codice sono previsti esclusivamente in relazione a contratti di appalto e non anche ai contratti di concessione come espresso nella deliberazione n. 15/2019 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.
5. Si ritengono, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'incentivo:
 - a) gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi inferiori a € 40.000,00;
 - b) gli acquisti effettuati in assenza di procedura comparativa (es. le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore);
 - c) gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
 - d) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione.



CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

- 1) Il presente Regolamento si applica al personale dipendente che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Fondazione con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
- 2) Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Fondazione nei casi stabiliti dall'articolo 7, qualora all'interno della Fondazione non siano presenti o non possano coinvolgersi le professionalità richieste per la realizzazione di uno specifico appalto.
- 3) In particolare, sono soggetti interessati dal presente Regolamento:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività professionali elencate all'articolo 5 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici ed all'appalto di servizi o all'affidamento forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) individuati nominalmente nell'atto formale con cui vengono definite e assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, di ruolo tecnico, amministrativo o sanitario, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma provvedimenti, ecc.) si pongono in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere e compiono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
- 4) Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento, come specificato anche al successivo articolo 13, comma 8. Nel caso in cui una o più attività di cui all'art. 5 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri



fissati nel presente Regolamento saranno destinate alla parte del fondo indisponibile per il personale, conformemente al dettato del successivo art.17. Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa ai dirigenti, ancorché valorizzata, non dà luogo ad accantonamento.

ART. 5 – FUNZIONI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI INCENTIVI

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice le prestazioni professionali attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività:
 - a) programmazione della spesa corrente e per investimenti, con predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per beni e servizi;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: analisi dei fabbisogni, in rapporto al dato storico e alla proiezione delle nuove esigenze, predisposizione di tutti gli atti di gara ed espletamento di tutte le procedure di acquisizione attraverso la piattaforma telematica, adesione alle Convenzioni del soggetto aggregatore nazionale e regionale, assistenza in qualità di segretario alle Commissioni di aggiudicazione, stesura degli atti di aggiudicazione e dei contratti e atti conseguenti;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Responsabile Unico del Procedimento;
 - f) Direzione dei Lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
 - h) Redazione di collaudo tecnico amministrativo, ivi incluso il collaudo statico, o del Certificato di Regolare Esecuzione o della verifica di conformità.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

- 1) I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ed inseriti all'interno di un atto di individuazione che riporta in modo analitico la descrizione delle attività per ciascuna delle fasi della procedura di gara e di esecuzione del contratto o dei lavori, con il corrispondente nominativo designato allo svolgimento. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività



dovrà essere oggetto di apposito atto motivato e comunicato agli interessati senza che ciò comporti una variazione del quadro economico.

- 2) Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire una equilibrata ripartizione degli incarichi, secondo il criterio della rotazione e del coinvolgimento, ove possibile, di tutto il personale in possesso delle capacità professionali richieste;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Il RUP procederà a verificare con cadenza biennale l'attuazione del principio di rotazione, per quanto applicabile.

- 3) L'atto di individuazione di cui al comma 1, da allegare al quadro economico, deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, con precisazione se trattasi di funzioni/attività ricomprese o meno nella qualificazione funzionale ricoperta, nonché il relativo cronoprogramma.
- 4) Qualora il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione/realizzazione dell'intervento venga svolto da dipendenti appartenenti ad UO differenti rispetto a quella di appartenenza del RUP, l'individuazione dei dipendenti avverrà d'intesa con il dirigente della UO interessata. Collaborano alle attività descritte nell'art. 5 i dipendenti afferenti a:
 - UO Ingegneria Clinica, per l'acquisizione delle tecnologie sanitarie
 - UO Sistemi Informativi, per l'acquisizione delle tecnologie informatiche
 - UO Servizi Amministrativi a supporto della ricerca, per l'acquisizione di beni e servizi effettuati con contributi finalizzati alla ricerca
 - UO Economico Finanziaria, per le attività legate alla programmazione e al controllo delle spese e degli investimentioltre che i dipendenti afferenti ad altre UO coinvolti in base alla tipologia di bene/servizio da acquisire.



- 5) Le modalità di individuazione dei soggetti coinvolti e i relativi criteri sono definiti in specifica Istruzione Operativa della Fondazione.

ART. 7 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

- 1) Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
- 2) I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento svolte dal personale della Fondazione a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Fondazione, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 3) I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento svolte a favore della Fondazione dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 4) Il compenso per le attività di collaudo, nel caso venissero effettuate da personale di altra Stazione appaltante, sarà determinato come previsto al comma 6 dell'articolo 102 del Codice.
- 5) Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2.
- 6) Quando la Fondazione si avvale delle attività di una Centrale di Committenza per l'acquisizione di un lavoro, bene, servizio o fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della Centrale di Committenza. Si rimanda ad eventuale convenzione/contratto che provvederà a regolamentare i rapporti tra Fondazione e Centrale di Committenza, disciplinando in particolare le modalità di determinazione della percentuale da destinare e le modalità di liquidazione dell'incentivo.



- 7) Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla Centrale di Committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 113 del Codice. La Centrale di Committenza, con proprio Regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato all'attività.

ART. 8 – COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

- 1) I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'appalto di servizi o l'affidamento forniture possono essere interessati, anche contemporaneamente, ad incarichi su più appalti.
- 2) Al fine di superare il problema dell'eventuale "duplicazione" delle voci incentivanti riportato nelle linee guida regionali di cui all'art. 3 comma 3, nell'ottica di raggiungere il giusto temperamento tra il ricorso allo straordinario, quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impiego richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell'attività istituzionale, e l'incentivo per funzioni tecniche," le ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell'attività in parola, dovranno essere rilevate e motivate con specifica causale "svolgimento attività art. 113" e non potranno essere remunerate a titolo di ore straordinarie poiché già ricomprese nel pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche.
- 3) Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare il 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale e tutte le forme di salario accessorio escluso quello derivante dagli incentivi medesimi) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Per quanto riguarda la parte di incentivo eccedente si rimanda all'articolo 13, comma 7.
- 4) Per le finalità di cui al comma 2 la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti ed ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Unità Operativa preposta alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie



alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

ART. 9 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

- 1) Per i dipendenti di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento, la Fondazione, anche utilizzando le risorse di cui al successivo articolo 11 comma 3, punto b):
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
- 2) Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

ART. 10 – APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

- 1) Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite per appalti di lavori e per appalti misti, ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Fondazione che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

ART. 11 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO

- 1) È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 5 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture verranno



determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

- 2) Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
- 3) Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80% da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 1. all'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 2. all'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 4) Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.
- 5) La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A1) – FASCE DI IMPORTO LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino ad € 1.000.000	2%
da € 1.000.001 fino ad € 5.350.000 (soglia CEE)	1,8%
da € 5.350.000 fino ad € 10.000.000	1,6%
da € 10.000.001 fino ad € 25.000.000	1,4%
da € 25.000.001	1,0%



TABELLA A2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE LAVORI PUBBLICI

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Nuove costruzioni, ristrutturazioni	100%
Manutenzioni straordinarie di particolare complessità	95%
Manutenzioni ordinarie di particolare complessità	90%

TABELLA A3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA LAVORI PUBBLICI

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	23%
Fase 3: Esecuzione	67%

TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino ad € 500.000,00	1,0%
da € 500.001 fino ad € 1.500.000 <ul style="list-style-type: none">per la parte fino ad € 500.000per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000	1,00% 0,80%
da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000 <ul style="list-style-type: none">per la parte fino ad € 500.000per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000	1,00% 0,80% 0,60%
da € 5.000.001 fino ad € 20.000.000 <ul style="list-style-type: none">per la parte fino ad € 500.000per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000per la parte da € 5.000.001 fino ad € 20.000.000	1,00% 0,80% 0,60% 0,40%
oltre € 20.000.001 <ul style="list-style-type: none">per la parte fino ad € 500.000per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000per la parte da € 5.000.001 fino ad € 20.000.000	1,00% 0,80% 0,60% 0,40%
oltre € 20.000.001	0,00%



TABELLA B2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE SERVIZI E FORNITURE

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Procedure A.R.I.A./CONSIP/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	70%
Gare autonome / a livello di singola azienda	50%

TABELLA B3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA SERVIZI E FORNITURE

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

6) Gli appalti riguardanti i servizi e le forniture, come specificato nella tabella B2 si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) Procedure autonome.

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera d'invito.

Per importo si intende il fabbisogno della Fondazione, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto / di altre aziende di Regione Lombardia.

b) Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto / consorzi.

Stazione appaltante capofila: l'azienda capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 di affidamento sull'importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera di invito.

Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive



previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto / di altre aziende di Regione Lombardia.

L'Ente calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 di programmazione e per la fase 3 di esecuzione relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Riassumendo l'Ente capofila dovrà procedere nel seguente modo:

- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d'asta e accantonando il 35% del valore, corrispondente alla Fase 2;
- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore, corrispondente alla somma delle Fasi 1 e 3.

Azienda aggregata alla procedura di gara: l'azienda aggregata alla procedura di gara calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila attraverso atto di delega: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti, non al valore della gara nel suo complesso, ma ai fabbisogni della singola azienda aderente.

Dal momento che la Fase 2 di affidamento non viene gestita dall'azienda aggregata, per la stessa il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la Fase 1 di Programmazione e per la Fase 3 di Esecuzione.

Le aziende del Servizio Sanitario Regionale valorizzano a Bilancio solo le quote di propria competenza, cioè quelle delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

c) Procedure effettuate da soggetto aggregatore / Centrale di committenza (ad es.: A.R.I.A. / CONSIP)

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla Fase 1 di Programmazione ed alla Fase 3 di Esecuzione.

Per il calcolo dell'importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali ai frazionamenti di adesione a gare A.R.I.A. / CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.



Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, si applicheranno delle percentuali ridotte rispetto a quelle previste nella "TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE". In particolare per le categorie Farmaci e vaccini saranno ridotte del 50%.

- 7) Negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economica prevalente.
- 9) Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.
- 10) Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia ovvero da Enti erogatori.
- 11) L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare la Fase 1 Programmazione e la Fase 2 Affidamento devono essere imputate interamente nell'anno in cui il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa. Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la Fase 1 Programmazione verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.

ART. 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- 1) Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) inquadramento, competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;



b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

c) complessità delle opere.

2) La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti Tabelle.

TABELLA L1 – LAVORI

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori	Fase 1 - Programmazione	Fase 2 - Affidamento	Fase 3 - Esecuzione	Sommano	Totale
Responsabile del Procedimento					22%
Responsabile del Procedimento	4%	5%	5%	14%	
Collaboratori	2%	3%	3%	8%	
Programmazione della spesa per investimenti					4%
Piano triennale e DPP / Studio di fattibilità	4%			4%	
Verificatore della progettazione					7%
Valutazione operato progettisti esterni e/o verifica progetto interno		7%		7%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara					8%
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti		8%		8%	
Direttore dei Lavori					53%
Direttore dei lavori			24%	24%	
Direttori operativi / Ispettori di Cantiere			12%	12%	
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione			8%	8%	
Collaboratori Tecnici ed Amministrativi			9%	9%	
Collaudatore					6%
Collaudatore / Redattore C.R.E.			4%	4%	
Collaboratori			2%	2%	
Totale Fase	10%	23%	67%		100%



TABELLA SF1 – SERVIZI E FORNITURE

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi o forniture	Fase 1 - Programmazione (della spesa corrente e per investimenti)	Fase 2 - Affidamento (predisposizione e controllo delle procedure di gara)	Fase 3 – Esecuzione/collaud tecnico e verifica della conformità	Sommano
Responsabile del Procedimento				
Responsabile del Procedimento	6%	12%	8%	26%
Collaboratori	4%	23%	5%	32%
Direzione dell'Esecuzione del Contratto				
Direttore dell'Esecuzione del Contratto e collaudo tecnico amministrativo/verifica della conformità			30%	30%
Collaboratori			12%	12%
Totale Fase	10%	35%	55%	100%

ART. 13 – EROGAZIONE DELLE SOMME

- 1) Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, da parte del Responsabile unico del Procedimento, secondo le modalità definite in una specifica Istruzione Operativa di cui all'art. 6, comma 5.
- 2) L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
- 3) Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo od alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il



sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del Codice.

- 4) Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile unico del Procedimento contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
- 5) Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b).
- 6) Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente della Unità Operativa competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura.
- 7) Qualora la misura dell'incentivo da erogare ad un dipendente superi del 50% il trattamento economico complessivo, le somme che superano tale limite rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b).
- 8) Le quote di fondo spettanti per attività svolta da personale con qualifica dirigenziale rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b).
- 9) L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, servizi e forniture, con oneri oggetto di rilevazione sul conto economico, avverrà nel limite dell'accantonamento effettuato sul bilancio d'esercizio.
- 10) L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, con oneri oggetto di capitalizzazione (investimenti), avverrà nel limite delle risorse disponibili nel contributo in conto capitale assegnato.



ART. 14 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

- 1) Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Fondazione, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Fondazione o di altre Stazioni Appaltanti ai sensi dell'articolo 7, incrementano la quota di fondo di cui all'articolo 11 comma 3, lettera b).

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) Il Responsabile del Procedimento, sentito il parere del Dirigente della UOC di appartenenza del dipendente, definisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori, servizi o forniture.
- 2) Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti beneficiari, il Responsabile del Procedimento propone al Direttore Generale l'adozione del relativo atto nei termini stabiliti dai commi da 3 a 6.
- 3) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla Fase 1 Programmazione e Fase 2 Affidamento:
 - a) il RUP dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - b) effettuate le valutazioni di cui sopra, il RUP assume il provvedimento di liquidazione.
- 4) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla Fase 3 Esecuzione:
 - a) il Responsabile del Procedimento documenta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - b) il RUP valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
 - c) effettuate le valutazioni di cui sopra, il RUP assume il provvedimento di liquidazione.
- 5) Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato secondo le modalità di cui al comma 4.



- 6) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - a) il Responsabile del Procedimento documenta l'esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività, valuta quanto svolto e assume il provvedimento di liquidazione.
- 7) Il provvedimento di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 contiene l'attestazione:
 - a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Unità Operativa competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura;
 - b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione del lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al periodo temporale di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità;
 - d) che la liquidazione degli incentivi, rapportati al periodo di espletamento dell'attività, non superino il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 8) Il provvedimento di cui al comma 7 è successivamente trasmesso all'Unità Operativa preposta alla gestione del trattamento economico, affinché provveda per l'inserimento degli incentivi nei cedolini stipendiali.

ART. 16 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

- 1) L'imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza.
- 2) L'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche derivante da procedure di acquisto di beni e servizi avviene nel rispetto delle tempistiche descritte all'art. 11 comma 11, ed è rilevato sul bilancio d'esercizio per l'ammontare complessivo indicato nel decreto di assegnazione regionale.



- 3) Per l'acquisto di beni oggetto di capitalizzazione (investimenti) diversi dai lavori, il valore dell'incentivo non dovrà essere capitalizzato a stato patrimoniale con il valore del bene principale, ma seguirà l'iter di rilevazione previsto al comma precedente.
- 4) Per i lavori oggetto di capitalizzazione (investimenti), il valore dell'incentivo dovrà essere inserito nel quadro economico dell'intervento e verrà capitalizzato a stato patrimoniale correlandolo al bene principale.

Il valore degli incentivi risultanti sul bilancio d'esercizio approvato incrementano il "Fondo premialità e fasce", istituito ai sensi dell'art. 81 comma 4 lett. d) CCNL 2016-2018 Personale del comparto Sanità. Il "Fondo premialità e fasce" verrà incrementato con i suddetti importi variabili limitatamente alla quota accantonata ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4.

ART. 17 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20%

Ferme le prerogative proprie dell'acquisizione di lavori, per i quali resta ferma la possibilità di rimodulazione del quadro economico nei termini di legge, si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal Responsabile Unico del procedimento nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, prevista dal comma 4 dell'art.113 e destinata all'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione in particolare informatici e in sistemi elettronici:

- eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- quote di fondo spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale;
- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del RUP, intendendosi per "prestazioni prive di accertamento" sia le prestazioni per le quali il RUP non abbia rilasciato accertamento ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo del fondo dovute a incrementi nei tempi o nei costi o non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto;



- quote di fondo relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo.

L'utilizzo del fondo avviene sulla base di richieste motivate del RUP ed autorizzate dal Direttore Generale o suo delegato.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – NORME FINALI

- 1) Il presente Regolamento si applica a lavori, servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 19 – DISCIPLINA PERIODO TRANSITORIO

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento le eventuali risorse incentivanti accantonate verranno ripartite tra gli aventi diritto secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 20, appositamente definiti in sede di contrattazione decentrata.

ART. 20 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE - TABELLE

- a) **Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori, servizi e forniture nel periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 32/2019 e l'entrata in vigore della relativa Legge di conversione n. 55/2019 (periodo dal 19/04/2019 al 17/06/2019) ¹**

¹ Il D.L. 32/2019 (cd. Decreto sblocca cantieri), entrato in vigore il 19 aprile 2019, aveva reintrodotto tra le attività incentivate di cui all'art. 113 Codice Appalti quella della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE), escludendo le attività di programmazione della spesa per investimenti e l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara. In fase di conversione (L. 55/2019 entrata in vigore il 18.06.2019) la suddetta modifica non è stata recepita (l'art. 113, comma 1, cit. è stato, invero, confermato nella versione originaria, ante D.L. 32/2019), per cui a decorrere dal 18.06.2019 la progettazione e il coordinamento della sicurezza non figurano più tra le attività incentivate rimanendo vive, per contro, le attività di programmazione della spesa e di predisposizione e controllo delle procedure di gara.



TABELLA LAVORI PERIODO TRANSITORIO

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori nel periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)	Fase 1 - Programmazione	Fase 2 - Affidamento	Fase 3 - Esecuzione	Sommano	Totale
Responsabile del Procedimento					26%
Responsabile del Procedimento	4%	6%	6%	16%	
Collaboratori	2%	4%	4%	10%	
Progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					14%
Progettista	8%			8%	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	3%			3%	
Collaboratori	3%			3%	
Verificatore della progettazione					7%
Valutazione operato progettisti esterni e/o verifica progetto interno		7%		7%	
Direttore dei Lavori					47%
Direttore dei lavori			20%	20%	
Direttori operativi / Ispettori di Cantiere			12%	12%	
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione			5%	5%	
Collaboratori Tecnici ed Amministrativi			10%	10%	



TABELLA SERVIZI E FORNITURE PERIODO TRANSITORIO

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi o forniture nel periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)	Fase 1 - progettazione/CSP/verifica preventiva progettazione	(Fase 2 - Soppressa)	Fase 3 - Esecuzione/CSE	Sommano
Responsabile del Procedimento				
Responsabile del Procedimento	5%	0	10%	15%
Collaboratori	3%	0	5%	8%
CSP	2%	0		2%
Direttore dell'esecuzione del contratto				
Direttore dell'esecuzione del contratto		0	25%	25%
Collaboratori		0	10%	10%
CSE		0	5%	5%
Totale Fase	10%	0%	55%	65%

b) Ripartizione del Fondo per gli appalti di servizi e forniture nel periodo ricompreso tra il 19/4/2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) e l'entrata in vigore del presente Regolamento, escluso il periodo di cui al precedente punto a)

Regione Lombardia, in esito alla raccolta dati per la simulazione del fondo ex art.113, da parte delle Aziende Sanitarie, ha valorizzato, a consuntivo, per gli anni 2018, 2019 e 2020 la quota riconosciuta alla Fondazione, accantonata nei rispettivi Bilanci di esercizio

La ripartizione di tali somme verrà effettuata secondo le modalità e i criteri tutti di cui agli artt. 9 e 10 della Sezione I del presente Regolamento, per le parti applicabili.

c) Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori nel periodo ricompreso tra il 19.04.2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) e l'entrata in vigore del presente Regolamento, escluso il periodo di cui al precedente punto a)

La ripartizione delle somme presenti nei quadri economici dei lavori verrà effettuata secondo le modalità e i criteri tutti di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, per le parti applicabili.



ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio della Fondazione, con contestuale abrogazione di ogni precedente disposizione con lo stesso incompatibile.